

**Legge federale  
sull'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere  
contatti e di accedere a un'area geografica  
(Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e  
del diritto penale minorile)**

*Avamprogetto*

**del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

**I**

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

**1. Codice penale svizzero<sup>2</sup>**

*Ingresso*

visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale<sup>3</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918<sup>4</sup>;

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup>Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59 -  
61, 63, 64, 67, 67a e 67d.

*Art. 67*

2. Interdizione <sup>1</sup>Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o di un'attività  
di esercitare un'attività, extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto  
per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei  
d'intrattenere mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussi-

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> RS 101

<sup>4</sup> FF 1918 IV 1

contatti e di accedere a un'area geografica. ste il rischio che abuserà della sua attività per commettere altri crimini o delitti analoghi, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale o altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

a. Interdizione di esercitare un'attività

<sup>2</sup> Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

<sup>3</sup> Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima aveva meno di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), se l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

<sup>4</sup> Sono considerate attività professionali quelle svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

<sup>5</sup> L'interdizione verte sulle attività esercitate dall'autore stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. L'interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell'attività.

<sup>6</sup> Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell'autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronun-

ciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione.

<sup>7</sup> Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa durante l'interdizione. Tale assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

#### *Art. 67a (nuovo)*

b. Interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica <sup>1</sup> Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di contatto con tali persone, il giudice può pronunciare un'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica per un tempo da sei mesi a cinque anni.

<sup>2</sup> Pronunciando l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;
- c. trattarsi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
- d. allontanarsi da un determinato luogo.

<sup>3</sup> Per eseguire l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica, l'autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa per tutta la durata dell'interdizione.

<sup>4</sup> Se necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell'autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.

#### *Art. 67b (nuovo)*

c. Disposizioni comuni. Esecuzione delle interdizioni <sup>1</sup> L'interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

<sup>2</sup> La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.

<sup>3</sup> Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino

di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

<sup>4</sup> Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all'articolo 67 capoverso 1 o all'articolo 67a.

<sup>5</sup> L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:

- a. interdizioni di cui all'articolo 67 capoverso 1 o di cui all'articolo 67a eseguite per almeno due anni;
- b. interdizioni di cui all'articolo 67 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;
- c. interdizioni a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.

<sup>6</sup> Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l'autorità competente revoca l'interdizione se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

#### *Art. 67c (nuovo)*

Modifica o disposizione a posteriori delle interdizioni <sup>1</sup> Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica risulta che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o per un'interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, procedere a un'estensione o a una disposizione a posteriori.

<sup>2</sup> Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privata della libertà risulta che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure dell'articolo 67a, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.

#### *Art. 67d*

#### *Ex articolo 67b*

#### *Art. 95 cpv. 1 e 6 - 8 (nuovo)*

<sup>1</sup> Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione delle interdizioni di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica. L'interessato può esprimere il proprio parere in

merito. Pareri discordanti vanno menzionati nella relazione.

<sup>6</sup> Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica o se l'assistenza riabilitativa connessa si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente fa rapporto all'autorità preposta all'esecuzione delle pene. Tale autorità può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporla nuovamente.

<sup>7</sup> Nei casi previsti dal capoverso 6, oltre alla pena di cui all'articolo 294, il giudice può:

- a. estendere l'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica oppure ordinarne una nuova secondo l'articolo 67c;
- b. revocare la sospensione condizionale della pena pronunciata oltre all'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica oppure ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendarsi che il condannato commetterà nuovi reati.

#### *Art. 105cpv. 3*

<sup>3</sup> Le misure privative della libertà (art. 59 – 61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), l'interdizione d'intrattenere contatti e l'interdizione di accedere a un'area geografica (art. 67a) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### *Art. 187 n. 3*

3. Se il colpevole, al momento di commettere il primo atto, non aveva ancora compiuto 20 anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

#### *Art. 294*

Violazione <sup>1</sup> Chiunque esercita un'attività il cui esercizio gli è stato interdetto da una sentenza penale ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>5</sup> o dell'articolo 16a DPM<sup>6</sup>, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con persone facenti parte di un gruppo determinato, si avvicina a loro, si trattiene in determinati luoghi o si allontana da un determinato luogo sebbene un'interdizione giudiziale d'intrattenere contatti o di

<sup>5</sup> RS 321.0

<sup>6</sup> RS 311.1

accedere a un'area geografica ai sensi dell'articolo 67a, dell'articolo 50a del Codice penale militare o dell'articolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

*Art. 366 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le condanne dei minori sono iscritte soltanto se è stata ordinata:

- a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin<sup>7</sup>);
- b. una misura di collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin); o
- c. un'interdizione di esercitare un'attività o d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica (art. 16a DPMin).

*Art. 369 cpv. 4<sup>ter</sup>*

<sup>4ter</sup> Le condanne a una sola misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 e 67d oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 e 50d del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>8</sup> sono cancellate d'ufficio dopo dieci anni.

*Art. 369° (nuovo)*

Eliminazione di Le sentenze che contengono una misura secondo gli articoli 67 capoverso 2 o 3 e 67a oppure gli articoli 50 capoverso 2 o 3 e 50a del contenenti Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>9</sup> o l'articolo 16a DPMin<sup>10</sup> un'interdizione non sono eliminate prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla di esercitare fine dell'interdizione.  
un'attività,  
d'intrattenere  
contatti o di  
accedere a  
un'area geogra-  
fica

*Art. 371a (nuovo)*

Estratto speci- <sup>1</sup> Chiunque si candida per un'attività professionale o per un'attività fico del casella-  
-extraprofessionale organizzata che implica il contatto regolare con  
rio per privati minori o altre persone particolarmente vulnerabili può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

<sup>2</sup> Alla domanda deve allegare una richiesta scritta, nella quale colui che esige dall'interessato un estratto specifico del casellario conferma che sono adempiti i requisiti di cui al capoverso 1.

<sup>7</sup> RS 311.1

<sup>8</sup> RS 321.0

<sup>9</sup> RS 321.0

<sup>10</sup> RS 311.1

<sup>3</sup> Nell'estratto figurano:

- a. le sentenze pronunciate secondo l'articolo 371 capoverso 1 o 2;
- b. le sentenze pronunciate nei confronti di minori, comprendenti un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica (art. 16° DPM<sup>11</sup>).

<sup>4</sup> Una sentenza non figura più nell'estratto se i termini secondo l'articolo 371 capoversi 3 – 5 sono scaduti. La sentenza contenente un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica secondo gli articoli 67 capoverso 2 o 3 o 67a del presente Codice, gli articoli 50 capoverso 2 o 3 o 50a capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>12</sup> o l'articolo 16a capoverso 1 o 2 DPMin figura nell'estratto finché sussiste una di tali interdizioni.

## **Disposizioni finali della modifica del...**

### **2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>13</sup>**

#### *Ingresso*

visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale<sup>14</sup>, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918<sup>15</sup>,

#### *Art. 50*

2. Interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica.
- <sup>1</sup> Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o di un'attività extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abuserà della sua attività per commettere altri crimini o delitti analoghi, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale o altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
- a. Interdizione di esercitare un'attività

<sup>2</sup> Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o

<sup>11</sup> RS 311.1

<sup>12</sup> RS 321.0

<sup>13</sup> RS 321.0

<sup>14</sup> RS 101

<sup>15</sup> FF 1918 V 337

contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

<sup>3</sup> Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

- a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima aveva meno di 18 anni;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 156), se l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64 del Codice penale.

<sup>4</sup> Sono considerate attività professionali quelle svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

<sup>5</sup> L'interdizione verte sulle attività esercitate dall'autore di esercitare stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. L'interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell'attività.

<sup>6</sup> Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell'autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronunciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione.

<sup>7</sup> Il giudice può disporre un'assistenza riabilitativa durante l'interdizione. L'assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

#### *Art. 50a (nuovo)*

b. Interdizione  
d'intrattenere  
contatti e di

<sup>1</sup> Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di

accedere a un'area geografica contatto con tali persone, il giudice può pronunciare un'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica per un tempo da sei mesi a cinque anni.

<sup>2</sup> Pronunciando l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica il giudice può vietare all'autore di:

a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;

c. trattarsi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

d. allontanarsi da un determinato luogo.

<sup>3</sup> Per eseguire l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica, l'autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa per tutta la durata dell'interdizione.

<sup>4</sup> Se necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell'autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.

#### *Art. 50b*

c. Disposizioni comuni. Esecuzione delle interdizioni

<sup>1</sup> L'interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

<sup>2</sup> La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.

<sup>3</sup> Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

<sup>4</sup> Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all'articolo 50 capoverso 1 o all'articolo 50a.

<sup>5</sup> L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:

a. interdizioni di cui all'articolo 50 capoverso 1 o all'articolo 50a

eseguite per almeno due anni;

b. interdizioni di cui all'articolo 50 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;

c. interdizioni a vita di cui all'articolo 50 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.

<sup>6</sup> Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l'autorità competente revoca l'interdizione se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l'autore ha per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

*Art. 50c (nuovo)*

Modifica o disposizione a posteriori delle interdizioni

<sup>1</sup> Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica risulta che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o per un'interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, procedere a un'estensione o a una disposizione a posteriori.

<sup>2</sup> Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà risulta che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure dell'articolo 50a, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.

*Art. 50d*

*Ex articolo 50a<sup>bis</sup>*

*Art. 50e*

*Ex articolo 50b*

*Art. 60b Abs. 3*

<sup>3</sup> Le misure privative della libertà (art. 59 – 61 e 64 CP), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 50), l'interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica (art. 50a) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50e) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

### 3. **Diritto penale minorile del 20 giugno 2003**<sup>16</sup>

*Art. 16a (nuovo) Interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica*

<sup>1</sup> L'autorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione, se sussiste il rischio che abuserà di tale attività per commettere reati sessuali con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili.

<sup>2</sup> Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, l'autorità giudicante può vietargli di mettersi in contatto con tali persone o gruppi di persone, di trattarsi in determinati luoghi o di allontanarsi da un luogo determinato.

<sup>3</sup> L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagna il minore durante l'interdizione e le faccia rapporto.

<sup>4</sup> Per eseguire le interdizioni di cui al capoverso 2, può disporre l'impiego di dispositivi tecnici e la loro applicazione diretta sul minore da sorvegliare (sorveglianza elettronica).

*Art. 19 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Qualora la soppressione di un'interdizione secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione al giudice del domicilio del minore di giudicare se i presupposti di un'interdizione ai sensi degli articoli 67 o 67a CP<sup>17</sup> sono dati. Se i presupposti sono adempiuti, il giudice pronuncia un'interdizione conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per un'interdizione secondo l'articolo 67 capoverso 3 CP, il giudice fissa una durata dell'interdizione compresa tra uno e dieci anni.

## II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

<sup>16</sup> RS 311.1

<sup>17</sup> RS 311.0

**1. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007<sup>18</sup>**

*Art. 374 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP<sup>19</sup> non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67a o 67d CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

**2. Procedura penale minorile del 20 marzo 2009<sup>20</sup>**

*Art. 26 cpv. 1 lett. C*

<sup>1</sup> L'autorità inquirente è competente per ordinare:

c. le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 e 16a DPMin<sup>21</sup>;

**3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>22</sup>**

*Art. 119 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50a CPM.

**4. Legge del 20 giugno 2003<sup>23</sup> sui profili del DNA**

*Art. 16 cpv. 1 lett. 1 (nuovo)*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

l. dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>18</sup> RU 2010 1881

<sup>19</sup> RS 311.0

<sup>20</sup> RU 2010 1573

<sup>21</sup> RS 311.1

<sup>22</sup> RS 322.1

<sup>23</sup> RS 363